



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 64

Riunione del 6 luglio 2011

62.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - DESTINEE HOOKER – atleta

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente - Relatore
- Avv. Thomas Martone -Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **DESTINEE HOOKER:** *"Per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 10 e 17 Statuto Fipav e 19 R.A.T., nonché in violazione delle norme sul vincolo tesserativo, ex Artt. 10 bis Statuto FIPAV e 22 RAT, disatteso il contratto che la legava alla ROBUSPORT SSD, in favore della quale si era impegnata a prestare la propria attività sportiva come atleta, abbandonando, senza preavviso e senza giustificato motivo, la squadra, tra l'altro alla vigilia di un importante appuntamento agonistico internazionale, per fare ritorno nel suo paese di origine, con grave danno, anche di immagine per il sodalizio di appartenenza. Contestate le aggravanti A, G e J dell'art. 49 Reg. Giur."*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata per l'udienza del 6 Luglio 2011 ove il difensore della Hooker, Avv. Marco Camparada, già costituitosi innanzi alla Procura Federale, faceva pervenire una comunicazione via telefax con la quale informava la CGN di aver rinunciato al mandato a suo tempo conferitogli dalla Signorina Hooker e, conseguentemente, la sua intenzione di non presenziare alla convocazione.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. con la richiesta di sospensione dell'atleta Destinee Hooker da ogni attività federale per mesi tre;
- Preso atto della memoria depositata dall'incolpata innanzi alla Procura Federale;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto pervenuto in data 05/04/2011, a mezzo del quale il presidente del sodalizio ASD Robursport denunciava alla Procura Federale il comportamento tenuto dalla propria tesserata Destinee Hooker, allorché veniva evidenziato che la suddetta atleta, in costanza di un idoneo contratto di prestazioni sportive in favore del precitato sodalizio, aveva abbandonato, nel mese di marzo 2011, senza preavviso e giustificato motivo, la squadra, tra l'altro alla vigilia di una importanza competizione sportiva internazionale.

Lamentava il Sodalizio esponente una grave danno sportivo e di immagine, ritenendo il comportamento tenuto dall'atleta, odierna incolpata, grave e disciplinarmente rilevante.

La Procura Federale, acquisito l'esposto e la copiosa documentazione allo stesso allegata, inoltrava formale atto di incolpazione all'atleta a cui seguiva memoria difensiva corredata da copiosa documentazione.

Durante l'istruttoria veniva disposta dalla Procura Federale l'audizione, quali persone informate sui fatti, dei responsabili dello staff medico della Asd Roburtsport, Dott.ri Alfredo Bressan e Piergiorgio Pirani, i quali rendevano dichiarazioni regolarmente verbalizzate ed acquisite agli atti.

Le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio della Procura Federale sono ritenute pertinenti e condivisibili.

E' emerso, infatti, dall'istruttoria del procedimento e dagli atti depositati, che l'atleta Destinee Hooker è venuta meno ai propri obblighi nei confronti del sodalizio di appartenenza, non osservando le norme di comportamento ed il dovere di fedeltà posti a fondamento di ogni rapporto associativo.

Appare pacifica, infatti, l'evoluzione dei fatti in esame, laddove, a prescindere dalle diverse interpretazioni diagnostiche date dalle parti in ordine alla patologia lamentata dall'atleta al ginocchio sinistro, emerge una assoluta indifferenza e mancanza di collaborazione con il sodalizio da parte



dell'odierna incolpata, con la conseguente violazione del principio di lealtà e probità sportiva.

Le argomentazioni sostenute dall'incolpata nella memoria difensiva depositata non si ritengono condivisibili, atteso che non può sostenersi che l'atleta si sia trovata da sola a gestire una situazione di profonda incertezza che riguardava la propria salute. Il sodalizio, infatti, tramite il proprio staff medico, si è adoperato fattivamente affinché l'atleta potesse superare le problematiche lamentate al ginocchio.

In un primo momento, infatti, l'atleta veniva sottoposta dallo staff medico a due risonanze magnetiche che non evidenziavano alcuna lesione.

Successivamente il sodalizio faceva sottoporre l'atleta ad ulteriore visita specialistica presso il Prof. Zini dalla quale non emergeva alcuna patologia particolarmente invalidante ma solo una lieve anomalia cartilaginea trattabile con terapie appropriate e fisioterapia.

Tali circostanze sono state puntualmente confermate dai responsabili dello staff medico del sodalizio di sede di audizione innanzi alla Procura Federale.

Il Dott. Pirani, tra le altre affermazioni, confermava di non aver ritenuto necessario, nell'immediato, un intervento al ginocchio, perché programmabile e non particolarmente urgente, purché si fossero adottate le necessarie cautele senza sottoporre il ginocchio a sforzi eccessivi.

Si rammenta, in proposito, che la Hooker, nonostante i riferiti dolori, ha preso parte ad un incontro internazionale a Zurigo fornendo una valida prestazione sportiva.

La condotta tenuta dall'atleta, pertanto, pur in assenza di dolo o malafede, non è stata conforme ai principi di lealtà e probità sportiva cardini dell'ordinamento Fipav, atteso che appare evidente la sua indifferenza e sfiducia sulle capacità dei sanitari messi a disposizione dal sodalizio. Prova di ciò è il fatto che i risultati degli accertamenti diagnostici effettuati su iniziativa diretta dell'atleta non sono stati condivisi, inspiegabilmente, con i suddetti sanitari.

Se da una parte si può confermare che il diritto alla salute è inviolabile, così come è inviolabile quello di ricorrere ad un proprio medico di fiducia, dall'altra parte, nell'ambito di un vincolo tesserativo/associativo tra atleta e sodalizio, non può negarsi il diritto e dovere del sodalizio medesimo di partecipare direttamente e fattivamente ai processi decisionali dell'atleta, anche al fine di tutelare il proprio patrimonio sportivo e non venir meno ai propri obblighi contrattuali nei confronti dell'atleta.

Non può negarsi, pertanto, il pregiudizio subito dal sodalizio a causa della condotta tenuta dall'atleta, la quale abbandonava, senza alcun preavviso, il sodalizio, cessando ogni attività sportiva tra l'altro nell'imminenza di una importante incontro internazionale.



Nella fattispecie, inoltre, l'incolpata ha manifestato palese disinteresse all'intero procedimento in considerazione della mancata comparizione all'udienza dibattimentale

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Destinee Hooker la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.

Affisso il 20 luglio 2011